Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.12 DEL 26 NOVEMBRE 2026
CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 12/CSAT del 26 Novembre 2026
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 26 Novembre 2026,
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Dott. D. Posillipo.
Reclamo della società UNIONE SPORTIVA SUCCIVO in riferimento al C.U. n. 49 del 12/11/2026.
Gara – Afragola 92 Project / Unione Sportivo Succivo del 7.11.2026 – Campionato Under 18 "A".
Prosecuzione gara
La società Unione Sportiva Succivo proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul CU n.49 del 12/11/2026 con la quale il Gst aveva disposto la prosecuzione della gara, interrotta definitivamente. La società reclamante deduceva che l'impugnativa andava accolta dal momento che la gara, fissata per le ore 16.00, era iniziata in ritardo alle ore 16.40 nonostante l'impianto di illuminazione fosse già non funzionante ed il direttore di gara non aveva concesso il termine regolamentare di attesa di 45 minuti per consentire il ripristino delle condizioni di visibilità né prima di dare inizio alla gara né prima di disporre la sospensione definitiva al termine del primo tempo.
In via meramente gradata, la reclamante deduceva che non si era trattato di un blackout della rete elettrica, di una causa di forza maggiore o di un caso fortuito, bensì di un guasto interno all'impianto di illuminazione del campo della società ospitante ravvisando una responsabilità oggettiva di quest'ultimo. Concludeva la società reclamante, atteso che nella fattispecie, non sussistevano i presupposti per disporre la mera prosecuzione della gara, per l'annullamento della decisione impugnata con la conseguente irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla società Afragola 92 Project.
Nei modi e nei termini di legge, la società Afragola 92 Project faceva pervenire una memoria difensiva nella quale si evidenziava che la partita aveva avuto inizio con 45 minuti di ritardo a causa del protrarsi della gara precedente e come tale il ritardo non era certamente riconducibile ad una scelta della stessa società reclamata.
La gara, continua la società, è stata sospesa definitivamente per il malfunzionamento improvviso dell'impianto di illuminazione che ha comportato l'improvviso spegnimento delle due torri faro. Con documentazione allegata alla predetta memoria, emerge che la società Afragola 92 Project si era adoperata con immediatezza per cercare di risolvere la problematica tant'è che una squadra di pronto intervento di una società di manutenzione accertava che il guasto si era verificato a seguito di intense precipitazioni atmosferiche individuando e specificando le operazioni che si sarebbero dovute porre in essere per la riparazione del guasto.
Concludeva la società reclamata per il rigetto della impugnativa e per la prosecuzione della gara dal momento della sospensione definitiva.
La CSAT, letti il referto di gara, il reclamo e la memoria difensiva, ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento. La società reclamante, pur individuando nei motivi un eventuale errore tecnico del DDG per la mancata osservanza del termine regolamentare di 45 minuti che avrebbe comportato la ripetizione della gara, nelle conclusioni chiede esclusivamente la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno della società Afragola 92 Project per responsabilità oggettiva di quest'ultima.

Dall'esame del referto e dalla documentazione esibita dalla reclamante, si evidenzia che il guasto all'impianto di illuminazione è stato provocato da causa di forza maggiore e come tali imprevedibile per cui si condivide pienamente quanto disposto dal Gst nella delibera impugnata **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto, conferma C.U. n. 44 del 29/10/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 23.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società AFRAGOLA 92 PROJECT in riferimento al C.U. n. 28/SGS del 29/10/2026.

Gara – Virtus Alba San Nicola / Afragola 92 Project del 25.10.2026 – Campionato Under 16 "B".

Ammenda 150.00

La società Afragola 92 Project proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera la quale il GST infliggeva ad entrambe la società l'ammenda di euro 150.00 nonché disponeva che le stesse avrebbero dovuto disputare la prossima partita ufficiale senza i rispettivi sostenitori e con la presenza di un CDC a carico delle società.

Deduceva la reclamante che i motivi che avevano indotto il DDG a sospendere definitivamente la gara erano da imputarsi esclusivamente ai dirigenti e tesserati della società Virtus Alba San Nicola che, a seguito di una decisione del DDG, protestavano vivacemente ed accerchiavano lo stesso. I dirigenti ed i tesserati della società reclamante avrebbero protestato ed accerchiato il DDG solo dopo la decisione di quest'ultima di sospendere definitivamente la gara.

La reclamante, inoltre, nell'impugnativa non condivide la ricostruzione dei fatti per come riportata nel referto di gara dal momento che genericamente il DDG riporta un accerchiamento da parte di calciatori e dirigenti di entrambe le società senza individuare le singole condotte, i soggetti effettivamente coinvolti e la successione temporale degli episodi. Concludeva la società reclamante non con una richiesta precisa di annullamento e/o modifica dei provvedimenti disciplinari ma solo ed esclusivamente per evidenziare la cronologia dei fatti per come verificatisi nonché la mancanza di responsabilità dei propri tesserati nella causazione della decisione del DDG circa la sospensione definitiva della gara.

La CSAT, letti il referto di gara, il reclamo ed esaminate le conclusioni della società reclamante. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto, conferma C.U. n. 28/SGS del 29/10/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 23.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Dott. D. Posillipo.

Reclamo della società SOCCER DREAM PALMA C. in riferimento al C.U. n. 28/SGS del 29/10/2026.

Gara – Blue Devils / Soccer Dream Palma del 21.10.2026 – Campionato Under 17 Elite "A".

Perdita Gara

La società Soccer Dream Palma C proponeva ritualmente reclamo avverso la decisione pubblicata sul CU n. 28/SGS del 29/10/2026 con la quale il GST aveva inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; l'ammenda di euro 300.00 e la penalizzazione di un punto in classifica.

Deduceva la reclamante che la mancata presentazione della squadra non era in alcun modo riconducibile ad una rinuncia volontaria, o disinteresse e/o a negligenza da parte della società, bensì ad una situazione di oggettiva impossibilità determinata da circostanza esterna e straordinaria. Il territorio, infatti, era interessato da una grave situazione di emergenza legata allo sciopero di trasportatori e alle proteste nel settore dei carburanti con conseguenti blocchi stradali e forti limitazioni alla circolazione e indisponibilità di carburanti presso diversi distributori. Concludeva la reclamante per l'accoglimento della impugnativa e, conseguentemente, chiedeva disporsi la ripetizione della gara.

La CSAT, letti il referto di gara, il reclamo e udita la società in sede di discussione del reclamo, ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento.

Le ragioni esposte nel reclamo, che non avrebbero consentito alla reclamante di recarsi presso il campo di gioco, non appaiono provate con documentazione idonea come, ad esempio, certificazione delle Forze dell'Ordine che avessero attestato il blocco della circolazione. Appare, poi, strano che la reclamante, anche in sede di giudizio

innanzi al GST, non abbia prodotto quantomeno un preannuncio di reclamo esponendo in tale sede i motivi della mancata partecipazione che vengono, invece, evidenziati ed esposti solo innanzi a Questa Corte. **P.Q.M.**
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto, conferma C.U. n. 28/SGS del 29/10/2026.
Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
Così deciso in Napoli, in data 23.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Dott. D. Posillipo.
Reclamo della società MADDALONI ACADEMY in riferimento al C.U.n.15/D.P. Caserta del 29/10/2026.
Gara – Polisportiva Mademar / Maddaloni Academy del 26.10.2026 – Campionato Esordienti Provinciali "A".
Squalifica mesi tre Fichetti Gennaro
La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.
Invero, ritiene la Corte che il reclamo vada parzialmente accolto in ragione della più adeguata interpretazione degli accadimenti. Non è in contestazione che il mister Gennaro Fischietti abbia assunto un comportamento censurabile nei confronti del giovane arbitro rivolgendosi a lui con atteggiamento irriguardoso, come anche ammesso nel reclamo, cin un contatto quasi "viso contro viso", mantenendo una condotta inadeguata nel ritardare l'allontanamento dal campo di gioco dopo la sua espulsione. Tale complessiva condotta deve essere valutata ai sensi dell'art.36 comma 1 lettera a), rispetto alla quale la sanzione applicata particolarmente severa. Invero, la condotta del Fischetti non ha determinato il referto dei calciatori della Maddaloni Academy di proseguire la gara, bensì esso era conseguenza della impossibilità che la partita proseguisse senza la presenza sul terreno di gioco di un tesserato adulto, in quanto il Fischetti era il solo tesserato in distinta. **P.Q.M.**
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto, riduce la squalifica al sig. Fischetti Gennaro fino al 29/12/2026
Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
Così deciso in Napoli, in data 23.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. M. Lojacono; Dott. D. Posillipo.
Reclamo della società MICHELE AMODEO MONTEFORTE in riferimento al C.U.n.60 del 24/12/2025.
Gara – Abellinum Calcio 2012 / Michele Amodeo Monteforte del 20.12.2026 – Campionato Prima Categoria "E" s.s. 25/26.
Squalifica fino al 24/12/2029 Pellegrino Francesco Umberto.
La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentite le parti e sentito il DDG, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.
Invero con atto del 29/12/2025 la società Asd Michele Amodeo Monteforte, impugnava la decisione del Gst, deducendo in sintesi, l'erronea qualificazione dei fatti in quanto il gesto del calciatore Pellegrino Francesco Umberto sarebbe stato un mero contatto strumentale, un appoggio della mano sul volto priva di forza lesiva, finalizzato a richiamare l'attenzione dell'arbitro su quanto accaduto sugli spalti; la sproporzione della sanzione; insussistenza di condotta violenta da parte del calciatore Rega, limitandosi a protestare nella vesta di capitano; il carattere meramente consequenziale della perdita della gara e dell'ammenda.
La Corte ritiene, sulla condotta del calciatore Pellegrino, il motivo risulta infondato nella parte in cui contesta la qualificazione della condotta. Il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, riferisce di due schiaffi al volto, seguiti dal dolore, fastidio all'orecchio e difficoltà di movimento tali da impedire la prosecuzione della gara.
Tali circostanze con incompatibili con un semplice appoggio della mano privo di forza lesivo. Nessuna rilevanza scriminante può attribuire al dichiarato stato di aggressione per la presenza sugli spalti di una persona cara. Il contatto fisico con l'ufficiale di gara, per mobilità e conseguenza, integra una condotta violenta, volta ad offendere l'incolumità e l'autorevolezza di chi dirige la gara.
Il motivo è invece fondato in quanto di sanzione Questa Corte ritiene di dover riconoscere al calciatore le circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 13 CGS, per i seguenti motivi: Assenza di precedenti; esistenza

di un traumatismo superficiale della faccia e del collo e del cuio capelluto, senza precisa infrazione come da referto allegato; il contesto di particolare concitazione.
Valutato nel complesso di tali elementi, la sanzione, appare eccedente rispetto alla concreta gravità dei fatti e va ricondotta a misura più equa. Infine sulla posizione del calciatore Rega e le sanzioni a carico della società, la corte ritiene i motivi infondati e conferma le decisioni del GST. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto, riduce la squalifica al sig. Pellegrino Francesco Umberto fino al 24/12/2027.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 23.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, lì 26 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli